



### Andrea Zanotti

(ordinario di Diritto canonico nell'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche)

#### L'eredità della scienza canonistica \*

Sono passati poco più di trent'anni dall'emanazione del nuovo codice di diritto canonico e ancora meno dalla promulgazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*: un'inezia nel fluire della storia e segnatamente della storia giuridica; un'enormità nell'accelerazione che stiamo vivendo. La realizzazione di una nuova codificazione è un segno di vitalità evidente per un ordinamento giuridico che già conosce duemila anni di storia. E allora, perché parlare, quasi anzitempo, di eredità? Il fatto è che l'insegnamento e la rilevanza che provengono dallo studio del diritto canonico, per la scienza giuridica cosiddetta secolare, non possono essere confinati esclusivamente entro il recinto della sua positiva vigenza: essi investono un terreno molto più ampio, del quale però forse abbiamo perduto, in questi ultimi anni, consapevolezza e confini.

Scegliere Bologna come luogo per un convegno delle nostre discipline significa dunque necessariamente tornare alle origini di un discorso che ci è proprio; prendere atto come in queste strade e dentro queste stesse mura abbia preso forma quella scienza del diritto che è stata in grado di traghettare l'Occidente verso il primo Rinascimento e poi verso la modernità, normando i confini tra pubblico e privato, tra sfera religiosa e politica, tra particolarità comunali e universalità dell'Impero. E, forse ancora prima di ogni altra cosa, va rilevata e sottolineata la decisiva valenza metodologica da essa inaugurata e già tutta inscritta nel *Decretum Magistri Gratiani*: la tendenziale autonomia della scienza dalla teologia, e, conseguentemente, la necessità di inventare una ermeneutica in grado di interpretare e separare ciò che ha sostanza e forma giuridica da ciò che tale sostanza e forma non possiede. Quella ermeneutica, cioè, che ancora - in buona sostanza - adottiamo.

Come si può evincere, molte fondamenta concettuali nella costruzione del *common core* culturale e giuridico europeo vengono poste

---

\* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo della relazione d'apertura del Convegno Nazionale dell'ADEC sul tema "Per una disciplina che cambia. Il diritto canonico e il diritto ecclesiastico nel tempo presente" (Bologna, 7-9 novembre 2013), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti del Convegno.



qui, in questa città e proprio entro il periplo delle discipline che ancora coltiviamo: accompagnandosi al rigore esigente che la scienza, nel suo evolvere, necessita e pretende.

Certo l'esperienza della Chiesa del diritto è grandiosa e si allarga fino a ricomprendere ambiti di esperienza, come insegnava Gabriel Le Bras, sconosciuti agli ordinamenti secolari: e chiama in causa, nella sua decifrazione e comprensione, una pluralità di apporti che la arricchiscono fino a farne un punto paradigmatico nella lettura e nella comprensione della realtà europea.

Non posso dimenticare, in questo senso, la grande lezione che segnatamente nelle aule bolognesi faceva riecheggiare il mio Maestro, Giuseppe Caputo, per il quale il diritto canonico rimaneva indubitabilmente la disciplina guida e di riferimento per chiunque volesse approcciare il rapporto tra sacro e diritto.

Nel suo magistero - ma anche in quello di molti di coloro che hanno posto un sigillo di originalità e di profondità di pensiero nelle nostre materie - lo *ius Ecclesiae* diventava uno strumento straordinario di comprensione della nostra storia e della nostra identità: quasi in controtendenza rispetto a un tempo, il post-sessantotto, nel quale un analfabetismo di ritorno, alimentato anche da una radicalizzazione ideologica che si pensava ormai archiviata, già lavorava a obliare ed espungere dalla nostra cultura quegli elementi portanti forgiatisi nei lunghi secoli dell'avventura cristiana.

Quasi che la comprensione della nostra provenienza, la nostra stessa struttura antropologica e di pensiero, quando non anche la decifrazione del paesaggio che ci circonda, potesse davvero realisticamente prescindere; erano anni nei quali la parola globalizzazione non era ancora entrata nel nostro vocabolario.

Ed era anche una stagione nella quale il diritto ecclesiastico e le sue fonti conoscevano una rivisitazione profonda, con l'incipiente revisione concordataria e la conseguente messa in moto dell'articolo 8 della Costituzione, che sarà di lì a poco salutata, anche tra le nostre fila - un po' enfaticamente per verità - come "stagione delle Intese".

Il tema della laicità dello Stato diventava non solo dominante: ma subiva tali strattonamenti e fughe in avanti da qualificarsi come un vero e proprio argomento *omnibus*, una sorta di boa di salvataggio e insieme di *totem* sui quali ancorare ogni possibile ragionamento.

Persino i convegni di quel periodo recano le stimmate di questo stato di cose, con la presenza (spesso a copertura, come oggi possiamo



forse confessarci) di minoranze religiose ammesse o no a Intesa a integrare il quadretto riprodotto e riflesso di uno Stato pluralista e multiculturale.

Nel frattempo la dottrina più attenta - purtroppo non la nostra - coglieva i segni evidenti della crisi di uno Stato (degli Stati) non più in grado, almeno nel contesto europeo, di fronteggiare bisogni sempre più vasti e complessi.

Mi limito qui solo a osservare come questo dato di realtà abbia contribuito a introdurre alcuni elementi di distorsione nell'architettura portante che aveva sin lì retto l'impianto delle nostre discipline.

L'obsolescenza del diritto canonico, *in primis*.

La forte accentuazione del diritto ecclesiastico (che a differenza del canonico non conosce un'episteme originaria così forte e dunque non certo casualmente, in un periodo di passaggio come questo, ha subito l'attrazione fatale del diritto costituzionale) ha finito per porre in desuetudine lo studio e la valenza del diritto canonico: al punto da renderne oscure e di difficile decifrazione, ormai anche per molti di noi, le fonti e la storia.

Il risultato che sta sotto i nostri occhi è duplice.

Da un lato si è prodotta una separazione neo-ideologica tra lo studio del diritto canonico condotto secondo una metodologia analitica propria delle università pontificie e quello che ne rimane presso le università statali, dove però si sta perdendo il terreno cognitivo (e dunque necessariamente anche esegetico) nel quale implementare e interpretare, sia pure criticamente e secondo criteri ricostruttivi o canoni interpretativi diversi, lo *ius Ecclesiae*.

Dall'altro lato, il rischio di una separazione silenziosa tra diritto ecclesiastico e canonico si è fatto via via più palpabile. E questo può rappresentare, di prospettiva, un problema non banale.

Sin dalla sua origine il diritto ecclesiastico appare, nella realtà italiana in particolar modo, indissolubilmente legato al canonico, dal quale nutre largamente indirizzi e materiali di costruzione e al quale inevitabilmente si rapporta: e ciò rimane un dato di fatto persino in quel clima di fortissimo pregiudizio ideologico di fine Ottocento. Tanto ciò è vero che reintrodotta la disciplina ecclesiastica negli insegnamenti universitari, per opera di sdoganamento condotta da Francesco Ruffini, ci si accorge subito di come esso risulti una disciplina monca se privo del canonico. Per questo il diritto della Chiesa, cacciato con la teologia dalla porta principale delle università regie, rientra dalla finestra di una necessità metodologica imprescindibile, che risultava chiara anche agli occhi degli interpreti laicamente più intransigenti delle nostre materie.



Va peraltro qui ben rammentato come alcune delle pagine scientifiche più alte di cui serbiamo memoria siano radicate proprio in quel terreno arato da contaminazioni feconde tra i due versanti di un unico discorso scientifico: si pensi ai nomi di Arturo Carlo Jemolo, di Mario Falco, di Pietro Agostino d'Avack, per non dire di Francesco Scaduto o di Pio Fedele. Grazie a questi apporti il diritto canonico e il diritto ecclesiastico naturalmente si impongono per la loro valenza culturale e formativa, costituendo, dentro molti Atenei, poli di riferimento ineludibili nelle formazione degli itinerari didattici e nelle discussioni quotidiane con schiere di studenti e giovani intellettuali. Così, nel corso del Novecento, prende l'avvio una fioritura di scuole e dottrina che durerà fino all'inoltro degli anni Ottanta, che segnano l'inizio della già accennata parabola discendente.

Tale parabola, ne siamo ben consapevoli, coincide con quella della più generale crisi dell'istituzione universitaria, alla quale contribuiscono, tra gli altri, motivi addebitabili all'obsolescenza di un sistema di reclutamento che proprio nelle scuole trovava - nel bene e nel male - un vaglio scientifico preliminare e l'inverarsi di un altro, segnato da una lunga e attossicata sequela di concorsi riservati e da una progressiva omologazione sindacale nei processi di selezione della classe docente, sin lì di fatto cooptata da personalità eminenti che avevano fatto grandi i nostri studi giuridici (e non solo) nel mondo.

Questi elementi di crisi, sia pure succintamente richiamati (e altri se ne potrebbero aggiungere), tendono a opacizzare il volto delle nostre discipline, rischiando di sbiadirne il sembiante da cui oggi sembrano emergere alcuni tratti distintivi francamente, dal nostro punto di vista, assai problematici.

Tra questi, la linea di tendenza - anche autorevolmente e recentemente sostenuta e prospettata - della necessaria perdita di rilevanza, per il diritto ecclesiastico, del diritto canonico, dal momento che il diritto ecclesiastico dovrebbe sempre più qualificarsi come il diritto, che lo Stato deve garantire, delle libertà di religione e di convinzioni non religiose, colto, soprattutto e quasi esclusivamente, nelle sue proiezioni individuali.

Per parte nostra continuiamo a nutrire la convinzione - corroborata non solo dall'esperienza scientifica, nella quale il riferimento costante alle categorie del diritto canonico costituisce un quadro ricostruttivo e di orientazione ineludibile nel lavoro di comprensione del fenomeno religioso e dei suoi precipitati normativi, ma anche da un riscontro didattico che non conosce cedimenti - della necessità di mantenere in



funzione una palestra giuridica di così straordinaria efficacia che ha fornito la base prima per la nascita e lo sviluppo del diritto ecclesiastico. Disarticolare questa tavola fondativa apre al rischio di consegnare il futuro di queste discipline a una nebbia indistinta.

In secondo luogo, la riviviscenza di un diritto ecclesiastico trainato dalle novità introdotte dalla politica ecclesiastica italiana degli anni Ottanta – che tanta sponda ha avuto dentro l’ambito dello *Ius 11* – ha indotto in alcuni di noi l’idea che le nostre materie fossero “spacchettabili” e vendibili sul mercato di un’ipotetica e supposta “professionalizzazione” di questo comparto di studi: quasi che si potessero utilmente collocare sul mercato del lavoro singole competenze sugli enti ecclesiastici o sul finanziamento dell’attività religiosa, sul volontariato e sul terzo settore, sull’assistenza religiosa, sui beni culturali o incentivando persino la creazione di nuovi ruoli di operatore sociale, di mediatore di conflitti o quant’altro ancora. Questa sorta di diluizione del diritto ecclesiastico e del suo principio d’individuazione in rivoli d’improbabili specializzazioni da un lato, e il suo graduale iscriversi in dimensioni locali dall’altro, seguendo l’onda di una progressiva regionalizzazione di competenze statuali, ha contribuito non solo a un processo di polverizzazione del quadro ricostruttivo dei rapporti tra lo Stato e le realtà religiose, ma ha avuto riverberi importanti anche sul posizionamento accademico del diritto canonico.

Da esperienza giuridica non rinunciabile per una plausibile comprensione non solo di come il sacro abbia assunto la sua misura giuridica in Occidente, ma di come poi essa abbia influito sulla formazione e sul dispiegarsi del diritto nel continente antico, lo *ius Ecclesiae* è divenuto una sorta di *optional* in concorrenza con altri ordinamenti a carattere religioso - il musulmano, soprattutto, vista l’urgenza data nel quadro europeo e specificamente italiano dall’affollarsi sempre più vorticoso di esodi migratori - rispetto ai quali la politica ecclesiastica italiana avrebbe dovuto entrare in collegamento. E spesso non abbiamo saputo resistere alla tentazione di avventurarci in incognite terre di conquista scientifica: non di rado ignorandone la complessità e spesso senza possedere gli strumenti adeguati per un approccio di retta comprensione. Non basta un po’ di inglese convenzionale per costruire un terreno di penetrazione adeguato: le lingue originali, non meno delle teologie, della sedimentazione storica e dell’antropologia religiosa che sostengono un ordinamento giuridico non si possono recuperare nello spazio di un breve mattino: e questo dato talvolta emerge nella nostra produzione scientifica.



Beninteso, quello di esplorare e di capire è un dovere morale che sta in capo a chi ha fatto della comprensione e della ricerca scientifica, oltre che una passione, il proprio lavoro e la propria professione; e mi piace ricordare qui come ancora una volta Giuseppe Caputo fosse un precursore, con quel suo assumere - ancora in un lontano 1990, quando l'approccio al tema non sembrava affatto maturo sul nostro orizzonte - l'insegnamento, proprio presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna sotto l'etichetta del diritto privato comparato, del diritto islamico, scrivendoci anche una prima e sommaria *Introduzione*. Tuttavia è una strada, questa, sulla quale incamminarsi con l'umiltà e la prudenza dovute alla totale inadeguatezza della nostra provenienza: avvalendosi, al più, degli strumenti di una comparazione che ci aiuti a cogliere su singoli aspetti o istituti convergenze e dissonanze tra ordinamenti giuridici a base religiosa piuttosto che di approcci onnicomprensivi poggiati sulla convinzione che la provenienza dal gruppo disciplinare *Ius 11* faccia di noi una comunità di esperti in diritti religiosi.

Non si tratta qui di difendere la centralità del diritto canonico: si tratta piuttosto di evitare con cura che il nostro raggruppamento disciplinare divenga, da luogo riconoscibile e riconosciuto, una sorta di dislocazione atopica: dove le pur pressanti esigenze poste da una società plurale e multiculturale finiscano per legittimare l'abbandono di categorie scientifiche robuste ed esigenti per lasciare il campo (spesso sia pure per ragioni dettate da motivi nobili e generosi legati alla necessità stringente di dare risposta a situazioni drammatiche la cui urgenza tocca direttamente la nostra sensibilità e umanità) a strumenti tipici di altri campi del sapere.

Certo il dialogo interdisciplinare è oggi ancor più necessario di ieri: ma il dialogo suppone un'identità certa e un dominio fermo sui modi della propria produzione culturale che non può conoscere complessi d'inferiorità dal momento che proveniamo da una tradizione altissima; guai, invece, se esso si dovesse risolvere in un procedere incerto, in una confusione di confini e di ambiti di competenza. Quando questo viceversa accade, si ampliano i margini d'indeterminatezza e il tasso di confusa frammentazione: mentre la nostra tradizione giuridica si fonda su visioni d'insieme coerenti e fortemente coese, proprio a partire dal linguaggio e dai fondamenti stessi della parola.

Tra gli elementi che giocano in questa direzione annoveriamo, in termini più generali, anche la tendenziale riduzione semplificata della questione religiosa al puro profilo, come in precedenza accennato, della libertà di coscienza. A tale aspetto pure la legislazione europea - o spesso,



per meglio dire, una burocrazia europea non sempre provvista della legittimazione data da un principio di rappresentanza politica - dedica un'attenzione del tutto peculiare, quasi che il solo dato giuridico sensibile e percepibile nelle epifanie del sacro sia la dimensione personale e soggettiva. Sembra smarrirsi, nel gioco degli specchi di una moltiplicazione continentale, statuale e regionale della teoria delle fonti del diritto ecclesiastico (e non solo), la cognizione primaria per la quale la dimensione collettiva e popolare (in senso etimologico e proprio) dell'esperienza religiosa risulta fondamentale e fondante. Senza la profondità di campo garantita dalla proiezione sociale, dalla consapevolezza di condividere un destino comune con altri fedeli, non esiste esperienza religiosa che vada oltre il puro sentimentalismo, ateo o no che sia: e vale forse la pena ricordare come gli ordinamenti monoteisti, e qui segnatamente il diritto canonico, si distinguano proprio per il mirabile equilibrio costruito - dal diritto, si badi bene, e non da altre istanze di mediazione - tra la dimensione pubblica e quella privata.

La lezione di Pio Fedele rimane, sul punto, insuperabile e insuperata.

Ed è qui, proprio sulla faglia di una forte discontinuità della nostra storia, che siamo chiamati a ritornare a un metodo sicuro e a un rigore vigile nel cercare il varco verso un tempo diverso: dal momento che, come indicava Giorgio Federico Hegel, è solo dalla ripetizione che può nascere la novità; dal pensiero che ha il coraggio di ripensare se stesso e le proprie radici.

E ciò è tanto più vero oggi, in uno scenario molto diverso da quello degli anni Ottanta del secolo scorso: in un'epoca dominata da una globalizzazione aggressiva e spietata che sembra voler normalizzare uomini e culture attraverso un'omologazione che marcia a tappe forzate; in una temperie culturale dove la potenza del mezzo tecnico sembra voler e poter fare di qualsiasi desiderio e volizione soggettiva, sia spirituale sia materiale, un assoluto di libertà che pretende di essere tradotto senza sforzo in realtà.

Non si riduceva a questo la *legislatio libertatis* che parte della dottrina estrapolava dalla nozione di diritto pubblico soggettivo elaborata da Francesco Ruffini: era, viceversa quel diritto, invocato e protetto come la cifra più alta ed esigente di libertà, la pretesa e la guarentigia, a un tempo, di poter essere se stessi, di poter esprimere armonicamente la propria personalità in una dimensione comunitaria, la quale radicava inclinazioni interiori e comportamenti esterni dentro a una identità



irripetibile; in una visione del mondo che i diritti a base religiosa ancora interpretano e traducono nello scorrere quotidiano della vita.

È a questa latitudine che essi e il loro studio - segnatamente qui il diritto canonico - preservano una valenza antica, ma importante per il nostro futuro. Ora che il valore dell'eguaglianza non solo è formalmente sancito dalle nostre costituzioni, ma materialmente figura come principio guida sia nella riorganizzazione planetaria in atto che nel tentativo inedito di redistribuzione omogenea delle risorse, cominciamo ad avvertire come ciò che dobbiamo probabilmente preservare e tutelare per l'avvenire sia il principio, pur nella indiscutibile e pari dignità di tutti gli uomini, della diversità: dell'essere cioè, ognuno di noi, un essere unico e irripetibile; con una provenienza, una dignità e un proprio principio di individuazione che non possono essere né negati, né confusi con quelli di nessun altro.

*L'inaequalitas*, allora, che contraddistingue *funditus* gli ordinamenti non secolari, può apparire non più come un disvalore facile da individuare e condannare secondo un pensiero *politically correct*: ma come la sopravvenienza di una misura importante da reinterpretare nel presente. Una *inaequalitas* intesa, naturalmente, non già come principio discriminatorio: ma come linea direttrice sulla quale costruire una tutela delle diversità soggettive e collettive, la cui identità e sopravvivenza sono oggi poste a rischio da una organizzazione e comunicazione massmediale e di rete che fanno intravedere, giorno dopo giorno, i rischi di un nuovo totalitarismo.

Il diritto canonico - come gli altri ordinamenti a base religiosa, pur con tutte le loro possibili intolleranze e acribie sedimentatesi nella loro storia millenaria - può oggi essere letto e interpretato come un grande manifesto della diversità; e come tale traguardato nelle sue costruzioni giuridiche preziose e originali, che vengono da lontano, precorrono la formazione degli Stati e custodiscono narrazioni e sogni di libertà che la nuova storia tende a porre fuori corso.

La sua eredità non è dunque solo - approfittando di un artificio retorico che mi consente di ritornare là da dove sono partito - una questione di metodo: ma anche, e a pieno titolo, di merito.